



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER IL MOLISE

nella Camera di consiglio del 14 aprile 2021

composta dai magistrati

Lucilla Valente	Presidente
Domenico Cerqua	Referendario
Ruben D'Addio	Referendario, relatore

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000), che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, commi 166 e seguenti);

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione

economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2017 e dei relativi questionari;

VISTA la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018 e dei relativi questionari;

VISTA la deliberazione n. 6/2020/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma dei controlli per l'anno 2021;

VISTA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018 redatta dall'Organo di Revisione del Comune di Belmonte del Sannio (IS) ai sensi del citato articolo 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la nota del 31 marzo 2021, con la quale il Magistrato istruttore ha deferito la proposta di deliberazione per l'esame collegiale;

VISTA l'ordinanza n. 8/PRES/2021 del 6 aprile 2021 con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato l'odierna Adunanza pubblica "da remoto" ex articoli 84, comma 6 e 85 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);

UDITO il relatore, Referendario Ruben D'Addio;

UDITI in rappresentanza del Comune la Dott.ssa Clelia Petrocelli, Responsabile finanziario, e la Dott.ssa Cristina Monacchi, Revisore;

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1.1. Nell'ambito delle funzioni che l'articolo 100 Cost. assegna alla Corte dei conti, quale Magistratura espressamente investita anche delle attività di controllo successivo, esterno ed imparziale, sulla gestione dei bilanci, si collocano rilevanti compiti di *riesame di legalità e regolarità finanziaria* della gestione degli enti locali.

In particolare, l'articolo 148bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi ed i rendiconti degli enti locali al fine, tra l'altro, di verificare l'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, comma 6 Cost., della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

L'indicata previsione normativa precisa che l'attività di verifica e accertamento è svolta dalla Corte "ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266", dunque anche per il tramite di relazioni sui bilanci di previsione e sui rendiconti trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166 *cit.*), nella cui predisposizione questi ultimi sono tenuti ad attenersi a criteri e linee-guida puntualmente definiti dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti (comma 167 *cit.*).

Come precisato dalla Corte costituzionale (sent. 5 aprile 2013, n. 60), i controlli introdotti dall'articolo 1, commi 166 e ss., citati e dall'articolo 148*bis* decreto legislativo n. 267/2000 configurano ulteriori tipologie, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali riscontri si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti.

Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (articoli 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 che, nel comma premesso all'articolo 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito alla Corte dei conti è stata riconosciuta, da ultimo con l'articolo 30 legge 30 ottobre 2014, n. 161 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea*), una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm..

Anche qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148*bis*, comma 3 T.U.E.L., appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare

l'amministrazione di ciascun soggetto controllato.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a realizzare interventi idonei per conseguire il loro superamento.

Anche nell'ipotesi di assenza di irregolarità/criticità, il relativo provvedimento di acquisizione agli atti richiede, parimenti, una formalizzazione mediante deliberazione da inviarsi al Consiglio comunale o provinciale, essendo necessario dare conto, con una pronuncia espressa, dell'esito dell'attività di verifica realizzata in attuazione di disposizioni di legge.

1.2. Con riferimento alla fase di avvio del procedimento di controllo dei rendiconti da parte delle Sezioni regionali, la Sezione delle autonomie ha precisato che *“le Linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale e propedeutico agli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità”* (deliberazione n. 12/SE-ZAUT/2019/INPR, del 28 maggio 2019), sebbene debba ritenersi che l'interpretazione sistematica della vigente normativa, orientata dai principi costituzionali, non escluda la possibilità di estendere le verifiche contabili, in primo luogo al fine di accertare l'attualità degli equilibri economico-finanziari e la regolarità contabile.

Del resto, da lungo tempo la Corte costituzionale evidenzia che il controllo in esame si pone in una prospettiva non più statica (come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, sent. 7 giugno 2007, n. 179).

Ne consegue che l'attività di controllo deve consentire di rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (*ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Calabria, delib. 8 gennaio 2020, n. 4).

Coerentemente, la Sezione delle autonomie raccomanda alle Sezioni territoriali di *“avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione”*, al fine di consentire di *“collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime”*.

La Sezione delle autonomie ha in particolare evidenziato che, nel perseguimento dell'obiettivo di ridurre *“quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo”*, tra le metodologie di controllo adottabili si colloca la possibilità di esaminare *“congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati”* (deliberazione n. 3/SE-ZAUT/2019/INPR, del 4 febbraio 2019).

1.3. Dando seguito alle indicazioni della Sezione delle Autonomie, questa Sezione regionale ha proceduto all'esame del rendiconto del **Comune di Belmonte del Sannio (IS)** dell'esercizio 2018.

La sostanziale completezza della documentazione a disposizione della Sezione (in particolare, il rendiconto dell'esercizio 2018 con i relativi allegati, la relazione giunta illustrativa del rendiconto e il questionario redatto dall'Organo di revisione, oltre ai dati di bilancio presenti sulla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) non ha determinato la necessità di richieste istruttorie integrative.

Il rendiconto per l'esercizio 2018 è stato approvato in data 4 maggio 2019, dunque in ritardo rispetto al termine di legge, fissato al 30 aprile. Nelle proprie controdeduzioni in vista dell'adunanza pubblica, il Comune ne ha sottolineato le ragioni nell'incertezza circa l'obbligo della tenuta della contabilità economico-patrimoniale.

Non risulta, poi, agevolmente accessibile la pubblicazione, *ex* articolo 29 decreto legislativo n. 33/2013 e sul sito dell'Ente alla sezione *“amministrazione trasparente”*, di documenti ed allegati facenti parte del rendiconto approvato per il 2018, in violazione della suddetta norma. Nelle proprie controdeduzioni, il Comune ha allegato di aver contattato il gestore del sito per la risoluzione delle problematiche.

Non risultano essere stati predisposti il conto economico e lo stato patrimoniale inizialmente imposti a partire dall'esercizio 2018 (*ex* articolo 232, comma 2 T.U.E.L., nella formula vigente fino al 29 giugno 2019); tuttavia, l'eventuale mancata predisposizione di tali conti per il 2018 troverebbe avallo nella nuova stesura dell'articolo 232, comma 2 citato (modificato dall'articolo 15^{quater}, comma 1, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, successivamente, dall'articolo 57, comma 2^{ter}, lett. a) e b), decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) il quale attualmente dispone che *“gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali”*, concretamente emanato in data 11 novembre 2019, il cui articolo unico impone uno schema di rendiconto espressamente valido a partire dall'esercizio 2019. Non risulta che una situazione patrimoniale, così redatta, sia stata approvata ed allegata al bilancio 2018: seppur debba ritenersi, ad ogni modo, la non necessarietà per l'esercizio 2018 di tale schema patrimoniale in quanto concretamente dettagliato dal D.M. 11 novembre 2019, successivo al termine per l'approvazione del rendiconto 2018 (30 aprile 2019), si invita l'Ente a conformarsi a simile disposizione normativa per gli esercizi successivi; la Sezione, pertanto, si riserva di verificarne l'esatto adempimento in sede di esame del rendiconto 2019.

1.4. Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2018 del **Comune di Belmonte del Sannio (IS)**, l'Organo di revisione, nell'apposita relazione, ha espresso il proprio parere positivo limitatamente ai risultati della gestione finanziaria, non essendo stati predisposti dall'Ente i documenti della contabilità economico-patrimoniale.

Dall'esame della documentazione in atti emerge quanto segue.

2. La gestione di competenza: risultato

2.1. La **gestione di competenza** chiude in positivo nel 2018.

Premesso che, al fine di trarre maggiori informazioni sull'andamento della gestione, il valore complessivo di accertamenti e impegni di competenza può essere riportato evidenziando separatamente i valori di riscossioni e residui attivi di competenza e, parallelamente, di pagamenti e residui passivi di competenza (e ferma la necessità di considerare, tra le risorse, il FPV iscritto in entrata e, tra gli impieghi, il FPV impegnato nell'anno e imputato ai successivi esercizi), l'evoluzione del risultato, nel periodo esaminato, è il seguente:

Tabella 1 - Risultato della gestione di competenza

(Importi in euro)

		2017	2018
Riscossioni c/competenza	+	761.403,14	636.218,51
Pagamenti c/competenza	-	808.231,12	647.407,34
<i>Saldo di cassa c/competenza</i>		-46.827,98	-11.188,83
Residui attivi c/competenza	+	313.965,50	180.599,82
Residui passivi c/competenza	-	255.694,43	157.527,78
<i>Saldo dei residui c/competenza</i>		58.271,07	23.072,04
Quota FPV iscritta in entrata al 01.01	+	18.206,40	0,00
Quota FPV iscritta in spesa al 31.12	-	0,00	8.839,00
<i>di cui parte corrente</i>		0,00	8.839,00
<i>di cui parte capitale</i>		0,00	0,00
<i>Saldo FPV</i>		18.206,40	-8.839,00
Saldo della gestione di competenza		29.649,49	3.044,21

Nel 2018 le riscossioni complessive in c/competenza sono state pari a € 636.218,51. La **capacità di riscossione** (data dal rapporto percentuale tra riscossioni di competenza e accertamenti di competenza), indice utile a determinare quanta parte delle risorse giuridicamente esigibili riesce annualmente a tradursi in effettivi introiti, complessivamente segnala il risultato del 77,89%.

Tabella 2 - Capacità di riscossione complessiva

Importi in euro

	2017	2018
Accertamenti (A)	1.075.368,64	816.818,33
Riscossioni in c/competenza (B)	761.403,14	636.218,51
Capacità di riscossione (B/A)	70,80%	77,89%

Approfondendo l'analisi con particolare riferimento alle **entrate correnti**, la gestione dell'Ente ha determinato le seguenti risultanze:

Tabella 3. - Capacità di riscossione - entrate correnti

(Importi in euro)

		2017	2018
Titolo I	Accertamenti (a)	416.049,68	430.137,59
	Riscossioni (b)	374.150,13	409.653,24
	<i>(b)/(a)%</i>	89,93%	95,24%
Titolo II	Accertamenti (a)	47.993,83	51.319,07
	Riscossioni (b)	23.582,56	31.146,87
	<i>(b)/(a)%</i>	49,14%	60,69%
Titolo III	Accertamenti (a)	314.045,61	134.264,51
	Riscossioni (b)	230.327,74	47.416,54
	<i>(b)/(a)%</i>	73,34%	35,32%
Entrate correnti	Accertamenti (a)	778.089,12	615.721,17
	Riscossioni (b)	628.060,43	488.216,65
	<i>(b)/(a)%</i>	80,72%	79,29%

Le risultanze attestano una capacità di riscossione delle entrate correnti nel 2018 superiore al dato relativo alle entrate complessive.

I valori degli indicatori per titoli di entrata appaiono significativi: si evidenzia, infatti, una buona capacità esattiva delle entrate tributarie di competenza, ben oltre capacità esattiva media globale, ed una scarsa capacità di riscossione delle entrate extratributarie.

Tabella 4. - Capacità di riscossione - entrate finali (Importi in euro)

<i>Entrate correnti</i>	<i>Accertamenti (A)</i>	778.089,12	615.721,17
	<i>Riscossioni (B)</i>	628.060,43	488.216,65
	<i>(B)/(A) %</i>	80,72%	79,29%
<i>Titolo IV</i>	<i>Accertamenti (A)</i>	176.948,93	87.557,21
	<i>Riscossioni (B)</i>	13.116,00	34.547,21
	<i>(B)/(A) %</i>	7,41%	39,46%
<i>Titolo V</i>	<i>Accertamenti (A)</i>	0,00	0,00
	<i>Riscossioni (B)</i>	0,00	0,00
	<i>(B)/(A) %</i>	-	-
<i>Entrate finali</i>	<i>Accertamenti (A)</i>	955.038,05	703.278,38
	<i>Riscossioni (B)</i>	641.176,43	522.763,86
	<i>(B)/(A) %</i>	67,14%	74,33%

Peraltro, la riscossione delle entrate in conto capitale mostra un valore medio nettamente inferiore a quello delle entrate correnti, peggiorando così la capacità di riscossione delle entrate finali nel 2018 al 74,33%.

Il Comune è chiamato, quindi, a proseguire nell'attenzione ai procedimenti finalizzati alla cura delle proprie fonti di entrata, con particolare riferimento alle entrate extratributarie. Nelle proprie controdeduzioni, il Comune ha chiarito che le quote maggioritarie dei residui attivi formati nel 2018 attengono a proventi di servizi pubblici, incassati nell'anno successivo.

Un importante indicatore di corretta gestione delle fasi di spesa è costituito dalla **capacità di pagamento**, espressa dal rapporto percentuale tra pagamenti di competenza e impegni di competenza. Essa esprime, infatti, la capacità di tradurre in pagamenti i programmi operativi di spesa iniziati nell'esercizio.

Nel caso in esame, tenuto conto di pagamenti totali in c/competenza nel 2018 per € 647.407,34, la capacità di pagamento complessiva si attesta all'80,43%.

Tabella 5 - Capacità di pagamento complessiva (Importi in euro)

	2017	2018
Impegni (A)	1.063.925,55	804.935,12
Pagamenti (B)	808.231,12	647.407,34
Capacità di pagamento (B/A)	75,97%	80,43%

Di seguito si richiamano i dati analitici riferiti alla capacità di pagamento in c/competenza dei diversi titoli di spesa:

Tabella 6 - Capacità di pagamento - spese finali (Importi in euro)

		2017	2018
Spese correnti	Impegni (A)	700.378,31	577.462,81
	Pagamenti (B)	624.908,87	463.813,15
	(B)/(A)%	89,22%	80,32%
Spese in conto capitale	Impegni (A)	219.556,42	87.557,21
	Pagamenti (B)	39.502,59	44.084,52
	(B)/(A)%	17,99%	50,35%
Incremento attività Finanziarie	Impegni (A)	0,00	0,00
	Pagamenti (B)	0,00	0,00
	(B)/(A)%	-	-
Spese finali (*)	Impegni (A)	919.934,73	665.020,02
	Pagamenti (B)	664.411,46	507.897,67
	(B)/(A) %	72,22%	76,37%

(*) Negli importi non è compreso il FPV per spese correnti e in c/capitale

La capacità di pagamento per le spese di parte corrente del bilancio segna un buon risultato (80,32%), mentre quella di parte capitale risulta di gran lunga inferiore (50,35%), non intaccando del tutto il risultato positivo del complesso delle spese finali (76,37%).

Nelle proprie controdeduzioni, il Comune ha evidenziato che le spese in conto capitale sono pagate non appena sono riscosse le corrispondenti entrate, senza una tempistica certa e predeterminata di riscossione e pagamento.

A giudizio della Sezione, i predetti valori, come emersi, suggeriscono all'Ente di implementare una più efficace strategia di pagamento, procedendo alla costante verifica dei presupposti che legittimano l'assunzione degli impegni di spesa alla stregua delle vigenti regole contabili, unitamente alla più attenta programmazione dell'iter procedurale di concretizzazione dei programmi operativi di spesa annua, al fine di evitare la formazione di residui passivi e l'addebito dei conseguenti oneri passivi accessori.

2.2. Gli equilibri economico-finanziari risultano rispettati complessivamente per l'esercizio considerato, come emerge dal seguente prospetto:

Tabella 7 - Equilibri economico-finanziari (Importi in euro)

	2017	2018
Equilibrio di parte corrente	72.256,98	34.200,77
Equilibrio di parte capitale	3.600,00	0,00
Equilibrio finale	75.856,98	34.200,77

Con ogni evidenza, nel 2018 il pareggio fra entrate e spese in conto capitale, ha fissato l'equilibrio di parte capitale, non intaccando, così, quello finale:

Tabella 8 - Equilibrio di parte capitale (Importi in euro)

	2017	2018
Utilizzo avanzo di amm.	46.207,49	0,00
FPV c/capitale in entrata	0,00	0,00
Entrate titoli 4 - 5 - 6	176.948,93	87.557,21
Spese titolo 2	219.556,42	87.557,21
FPV c/ capitale di spesa	0,00	0,00
Equilibrio di parte capitale	3.600,00	0,00

Il Comune ha assicurato, in fase di rendiconto, un "saldo non negativo in termini di competenza, fra le entrate finali e le spese finali", come previsto dall'articolo 1, comma 466 legge 11 dicembre 2016 n. 232, applicabile anche ai Comuni fino all'esercizio 2018 (ex articolo 1, commi 823 e 824, legge 30 dicembre 2018, n. 145) e che a sua volta richiama l'articolo 9, commi 1 e 1bis della legge 24 dicembre 2012 n. 243; esso così recita: "a decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento"; inoltre, a tali disposizioni positive si affianca la norma vivente di interpretazione costituzionalmente orientata che consente, ai fini del raggiungimento dell'equilibrio suddetto, l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione scaturito dall'esercizio precedente e regolarmente accertato in sede di rendiconto, dato che "l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge, è nella disponibilità dell'ente che lo realizza" (Corte Cost. sentenza dell'11 ottobre 2017 n. 247).

Tale positivo risultato è verificato quanto all'esercizio 2018: entrate finali di competenza (comprendenti dell'avanzo utilizzato) € 734.434,94 - spese finali di competenza € 673.859,02 = saldo € 60.575,92.

2.3 Spese di rappresentanza

Nei prospetti aventi ad oggetto le spese di rappresentanza (redatti ex articolo 16, comma 26 decreto-legge 138/2011 e pubblicati sulla pagina istituzionale "amministrazione

trasparente") andrebbe attestata la presenza di eventuali esborsi: in tale sezione risulta, seppur difficilmente accessibile, la presenza di siffatta attestazione.

Per l'esercizio 2018, l'Ente ha attestato di non aver sostenuto spese a tale titolo.

Si invita, ad ogni modo, il Comune alla costante osservanza dell'obbligo di pubblicazione, nonché dei limiti ontologici e teleologici previsti per le spese sostenibili a tale titolo, riassumibili nei criteri di inerenza, ufficialità, congruità e sobrietà, elaborati dalla giurisprudenza contabile (*ex multis*, v. deliberazione della Sezione Controllo per la Campania n. 205/2019/VSG "ciascun ente locale deve inserire, nell'ambito della programmazione di bilancio, apposito capitolo in cui vengono individuate le risorse destinate all'attività di rappresentanza, anche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore; esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali; le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali viene erogata la spesa; l'attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione").

Infine, si richiama l'Ente alla considerazione che l'eventuale emersione di uscite qualificabili come di rappresentanza (anche sotto il nome di stenne per festività, spese di ristoro, ecc.), a prescindere dalla imputazione e dai codici di bilancio utilizzati ed in assenza di contestuale attestazione, esporrebbe l'Ente alle conseguenti responsabilità.

2.4 Spesa per incarichi di studio e consulenza

Per l'esercizio in esame, la relazione dell'Organo di revisione nulla riferisce in ordine al conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, studi e consulenze.

Nelle proprie controdeduzioni, il Comune ha chiarito che non risultano essere stati conferiti simili incarichi.

Al riguardo occorre evidenziare che, se nell'ordinamento vigente non sussiste un generale divieto per la P.A. di ricorrere a collaborazioni esterne, contratti di durata o consulenze per far fronte ad esigenze particolari, tuttavia l'utilizzo di personale esterno alla Pubblica amministrazione è consentito solo a condizione del rispetto di determinati presupposti e limiti previsti espressamente dal legislatore.

In particolare, in materia di incarichi di consulenza (in cui non rientra il singolo incarico di patrocinio legale relativo a una determinata controversia), in aggiunta ai richiamati tetti di spesa, fin dalla legge finanziaria per il 2008 (articolo 3, commi 55-57 legge 24

dicembre 2007, n. 244) sono state dettate regole stringenti a cui gli enti locali debbono conformarsi per l'eventuale conferimento a soggetti estranei all'amministrazione, comprendenti la necessaria emanazione, da parte di ciascun ente locale, di norme regolamentari da trasmettere alla competente Sezione regionale della Corte dei conti entro trenta giorni dall'adozione, nonché la possibilità di stipulare i contratti di collaborazione solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale.

Il Collegio sollecita, pertanto, l'Organo di revisione ad effettuare puntuali verifiche sul rispetto delle previsioni normative in materia di presupposti di legittimità e di contenimento delle spese che l'ordinamento assoggetta a limiti specifici, i cui esiti formano oggetto di monitoraggio da parte della Sezione.

3. La gestione di cassa

3.1 I risultati della gestione di cassa integrano necessario oggetto di analisi nell'ambito delle verifiche degli equilibri economico-finanziari dell'ente locale svolti dalla Corte dei conti.

Sebbene, infatti, saldi di cassa attivi possano non essere considerati *“ di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in quanto legati ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria”* (Corte cost., sent. n. 101/2018), è tuttavia evidente che l'eventuale riscontro di situazioni di sofferenza di cassa costituisca un fondamentale indicatore di squilibrio finanziario dell'ente, cui si collegano, in via diretta e immediata, difficoltà nel far fronte agli obblighi di pagamento in modo tempestivo (in contrasto con la più recente normativa, orientata - talora in modo particolarmente rigoroso - ad assicurare il rispetto dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni), con il connesso rischio di assoggettamento a oneri aggiuntivi derivanti da ritardi e contenziosi, fonte di possibile responsabilità amministrativa.

L'attenzione alle previsioni di cassa è assicurata già dalle norme che disegnano i contenuti del bilancio di previsione (l'articolo 151, comma 3, del TUEL dispone che: *“ Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi”*).

Inoltre, l'equilibrio di cassa è espressamente riconosciuto, sul piano normativo, come condizione che deve necessariamente caratterizzare la gestione finanziaria degli enti locali.

Infatti, l'articolo 162, comma 6, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) stabilisce che *"il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, [...] e garantendo un fondo di cassa finale non negativo"*

Particolarmente indicativa è la previsione del successivo articolo 183, comma 8, che *"al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi"* impone, in sede di adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa, *"di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa"*, precisando che, qualora *"lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"*. Pienamente coerente con la crescente valorizzazione del ruolo svolto dalla gestione di cassa, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, par. 2) precisa che oggi *"il bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti"*, salve le previste eccezioni.

3.2 In adesione ai contenuti delle linee guida dettate dalla Sezione delle autonomie, nell'ambito della gestione di cassa questa Sezione ha approfondito l'analisi sia della consistenza del fondo cassa che dei profili afferenti all'utilizzo dell'anticipazione e alle entrate vincolate, osservandone l'evoluzione in un orizzonte triennale, dunque esteso all'esercizio 2016.

In particolare, l'andamento del fondo cassa del Comune è il seguente:

Tabella 9 - Fondo cassa

(Importi in euro)

	2016	2017	2018
Fondo cassa al 31.12	148.506,73	134.052,00	184.489,75
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	0,00

Si rileva che, a fronte di un fondo cassa 2016 positivo il volume della giacenza ha subito nel 2017 un leggero decremento, per poi incrementare di circa 1/3 nel 2018. I saldi di cassa vincolata appaiono invariabilmente a zero.

La positiva dinamica della gestione di cassa trova riscontro nel mancato ricorso all'anticipazione di tesoreria, ex articolo 222 T.U.E.L., nell'arco dell'intero triennio.

Tuttavia, non risulta che l'Ente abbia provveduto ad accertare o aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata né che si sia dotato di scritture atte a determinarne l'entità.

Nelle proprie controdeduzioni, il Comune ha chiarito che la mancata gestione dei vincoli di cassa è dovuta alla prassi di disporre i pagamenti non appena sono riscosse le corrispondenti entrate vincolate.

Ebbene, a tal proposito, recitano i commi 2 e 3 del *“Principio dell’unità”* del bilancio di cui all’allegato 1 al decreto legislativo n. 118/2011, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lett. b), decreto legislativo n. 126/2014: *“È il complesso unitario delle entrate che finanzia l’amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate.”* Tali postulati generali pervadono la ratio degli articoli 195, 180 comma 3, lett. d), 185 comma 2, lett. i) e 187 T.U.E.L. e del punto 10.6 dell’allegato 4/2 al suddetto decreto legislativo lgs. n.118/2011, tesi a dettagliare le modalità operative del rispetto dei vincoli di cassa.

Si è, quindi, rilevato che *“l’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione emerge nell’art. 195 del TUEL che, nell’ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone limiti sia quantitativi che procedurali, nonché pone la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (si richiamano altresì le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Se-zione delle Autonomie n. 31/2015/INPR). Inoltre, si rammenta che l’art. 180 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive, alla lett. d), che l’ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”. Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino “il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”* (Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione 17 novembre 2020, n. 157/2020/PRSE).

La Sezione, pertanto, ammonisce l’Ente ad accertare e monitorare puntualmente la consistenza dei vincoli di cassa, nel più pieno rispetto del principio di unità del bilancio.

4. Analisi della gestione dei residui

L’entità dei residui iscritti in bilancio dopo il riaccertamento ordinario presenta il seguente andamento:

Tabella 10 - Monte residui al 31.12**(Importi in euro)**

	31.12.2017	31.12.2018
Residui attivi	630.189,83	480.499,09
Residui passivi	432.890,26	351.166,60

Si evidenzia un decremento dei relativi importi, di circa $\frac{1}{4}$, nell'arco del biennio: ciò appare dovuto ad un'accelerazione dei ritmi di riscossione e pagamento nel corso del 2018. Sotto un profilo diacronico si evidenzia una tendenza analoga, con formazione nell'ultimo esercizio 2018 di minori residui attivi (circa $\frac{1}{3}$) e minori residui passivi (circa $\frac{1}{4}$), rispetto a quanto riscontrato nel 2017.

Tabella 11 - Analisi della formazione dei residui attivi**(importi in euro)**

ATTIVI	2017	2018
Totale	313.965,50	180.599,82

Tabella 12 - Analisi della formazione dei residui passivi**(importi in euro)**

PASSIVI	2017	2018
Totale	255.694,43	157.527,78

Scendendo nel dettaglio delle voci, spicca la scarsa efficacia nella riscossione di talune entrate proprie dell'Ente.

Nell'esercizio 2018 risultano residui iniziali:

- da entrate correnti di Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati" per € 47.011,28 riscossi per € 20.912,91 pari al 44,48%;
- da entrate extratributarie di Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" per € 162.920,43, riscossi per € 64.398,64, pari al 39,53%.

Inoltre, le quote maggioritarie dei residui attivi formati nell'esercizio 2018 (pari rispettivamente ad € 20.484,35, € 86.847,97 ed € 53.010,00) corrispondono ad entrate tributarie, extratributarie ed in conto capitale non rimosse, mentre le maggiori porzioni di residui passivi sorti nel medesimo esercizio (pari rispettivamente ad € 113.649,66 ed € 43.472,69) corrispondono a poste di parte corrente e di parte capitale, queste ultime riferibili ad investimenti per "Urbanistica e assetto del territorio" (€ 6.412,12) e per "Viabilità e infrastrutture stradali" (per € 37.060,57). Peraltro, si annota la perfetta corrispondenza fra quest'ultimo residuo passivo e quello attivo in parte capitale di pari importo (con causale "LAVORI DI RIPARAZIONE STRADE RURALI DIFESA-CARCAMO E DIFESA FIUME - SENTE"), cui si affianca la parziale coincidenza fra taluni residui attivi (€ 15.949,43) e

passivi (€ 6.412,12) di formazione iniziale nell'esercizio 2017 (con causale "RIFACIMENTO ACQUEDOTTO RURALE SERRE SAN MARTINO - SERRA CARPINI - COLLE DI MAGGIO"): entrambe le coppie di scritture rappresentano indice di un perdurante ricorso alla prassi dei residui di stanziamento, ormai da abbandonare (v. *infra* in tema di F.P.V., al punto 5). Nelle proprie controdeduzioni, il Comune ha chiarito che lo sfasamento fra residui attivi e passivi di tale ultima opera di "RIFACIMENTO ACQUEDOTTO RURALE SERRE SAN MARTINO - SERRA CARPINI - COLLE DI MAGGIO" deriva da un anticipo di fondi a carico del Comune per € 9.537,31.

Dall'analisi dell'anzianità dei residui emerge, con particolare riferimento alle entrate del Titolo III, la conservazione di residui attivi relativi agli *esercizi* ante 2016, mentre dal lato della spesa si evidenzia la contabilizzazione di residui passivi afferenti al Titolo I di importo consistente pari ad € 80.020,79 fino al 2014 e di € 27.136,06 nel 2015, pur costituendo poste contabili che per la loro natura corrente dovrebbero essere smaltite nel breve periodo.

Tabella 13 - Analisi dell'anzianità dei residui

(importi in euro)

ATTIVI	Fino al 2014	2015	2016	2017	2018
Titolo I	3.736,28	3.100,90	8.722,66	6.800,00	20.484,35
Titolo II	146.663,39	1.151,28	7.307,81	6.001,91	20.172,20
Titolo III	23.902,50	17.604,00	12.864,11	47.186,03	86.847,97
Titolo IV					53.010,00
Titolo V					
Titolo VI	13.885,26	115,96			
Titolo VII					
Titolo IX	753,30			103,88	85,30
TOTALE ATTIVI	188.940,73	21.972,14	28.894,58	60.091,82	180.599,82

PASSIVI	Fino al 2014	2015	2016	2017	2018
Titolo I	80.020,79	27.136,06	20.254,91	29.796,02	113.649,66
Titolo II	1.000,41	3.000,00	1.065,34	26.570,48	43.472,69
Titolo III					
Titolo IV					
Titolo V					
Titolo VII	2.082,81	2.504,72	36,12	171,16	405,43
TOTALE PASSIVI	83.104,01	32.640,78	21.356,37	56.537,66	157.527,78

Si raccomanda, pertanto, all'Ente di perseguire una strategia di riscossione più efficace, onde evitare il mancato approvvigionamento di risorse pubbliche utili al sostegno ed allo sviluppo della collettività amministrata.

D'altro canto, pur dandosi atto di un netto calo dei residui passivi, si impone a questa Sezione di prescrivere all'Ente di migliorare del tempismo nei pagamenti, onde evitare alle casse comunali l'aggravio economico eventualmente derivante dalle penali contrattuali o dagli interessi passivi che sono fisiologicamente connessi alla *mora debendi*.

5. Evoluzione del F.P.V.

5.1 Il prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto esaminato contempla importi ascritti al fondo pluriennale vincolato per spese correnti e per spese in conto capitale:

Tabella 14 - Fondo Pluriennale Vincolato **(importi in euro)**

	31 dicembre 2017	31 dicembre 2018
<i>FPV parte corrente</i>	0,00	8.839,00
<i>FPV parte capitale</i>	0,00	0,00
<i>FPV partite finanziarie</i>	0,00	0,00

Emerge dai prospetti di bilancio che, nel corso del 2018, il F.P.V. di parte corrente è stato alimentato di € 8.839,00 per spese riferite al programma "*Risorse umane*".

Nelle proprie controdeduzioni, il Comune ha indicato che il FPV in parte capitale non è stato alimentato in quanto "*non risultavano risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive impegnate in esercizi successivi*".

Al riguardo deve evidenziarsi che condizione indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza contabile e di progressivo avvicinamento del momento della competenza e di quello della cassa, a fondamento della c.d. "*contabilità armonizzata*" introdotta dal decreto legislativo n. 118/2011, è la puntuale e veritiera stima di nuove grandezze introdotte dalla riforma - quali il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) -, le quali incidono in via immediata e diretta sulla quantificazione e rappresentazione del risultato di amministrazione.

In particolare, in presenza di uno scostamento temporale tra l'accertamento dell'entrata e l'imputazione della spesa correlata, esigibile solo in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata in parola, è possibile garantire la copertura finanziaria delle spese future attraverso l'istituto contabile del "fondo pluriennale vincolato" (FPV).

Il fondo è alimentato dall'accertamento di entrate, di competenza finanziaria di un esercizio, destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento ma imputate negli esercizi successivi: quindi, per la corretta determinazione del fondo, è oggi fondamentale poter disporre dei "crono-

programmi” che regoleranno le spese di investimento.

Inoltre, l’articolo 183, comma 3 del T.U.E.L. stabilisce che possono essere finanziate con il FPV tutte le spese degli esercizi successivi relative ad investimenti per lavori pubblici a condizione che la gara sia stata formalmente indetta, con aggiudicazione definitiva entro l’esercizio successivo. In difetto - fatte salve alcune eccezioni di legge (cfr., in particolare, all. 4/1, p. 5.4. decreto legislativo n. 118/2011) - l’entrata accertata confluisce nel risultato di amministrazione, sottraendosi al finanziamento del quadro economico di spesa programmato. Come precisato sul punto dalla Sezione delle Autonomie, l’ente locale deve impegnare le sole spese (escluse quelle di progettazione) per le quali possa “(..) dimostrare di avere effettivamente e concretamente avviato il procedimento di impiego delle risorse per la realizzazione del lavoro pubblico” (cfr. deliberazioni n. 23/SEZAUT/2015 e n. 32/SEZAUT/2015).

La Sezione delle Autonomie è più volte intervenuta sull’istituto in esame, tra l’altro ribadendo (cfr., in particolare, deliberazioni n. 4/SEZAUT/2015 e n. 9/SEZAUT/2016) che il FPV è uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatica: per tali motivi risulta indispensabile che esso sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata.

5.2. Ciò premesso, si evidenzia che, nella fattispecie esaminata, la notevole gestione di accertamenti e impegni di parte capitale, che appaiono rientrare in una programmazione di opere di orizzonte ultra-annuale (quali i “LAVORI DI RIPARAZIONE STRADE RURALI DIFESA-CARCAMO E DIFESA FIUME – SENTE” da cui residui attivi e passivi di formazione dell’esercizio 2018 per € 37.060,57 ed il “RIFACIMENTO ACQUEDOTTO RURALE SERRE SAN MARTINO - SERRA CARPINI - COLLE DI MAGGIO” da cui residui attivi per € 15.949,43 e passivi per € 6.412,12 inizialmente formati nel 2017) con conseguente già evidenziata formazione e rilevamento di residui dal lato attivo e passivo nel 2017 e nel 2018, imponeva all’Ente la valorizzazione del fondo pluriennale vincolato, strumento idoneo a prevenire pericolosi squilibri di bilancio.

Evidentemente, da un lato, l’appostamento di residui attivi e passivi quali facce opposte della medesima operazione finanziaria ha sterilizzato per compensazione l’incidenza dei suddetti residui sul risultato di amministrazione, mentre, dall’altro, l’appostamento nel rendiconto di residui passivi pari alle somme non confluite nel F.P.V. ha eroso il saldo del risultato di amministrazione al pari di quanto avrebbe realizzato un’equipollente

alimentazione del F.P.V., in tal caso per la parte capitale. Eppure, siffatte scritture contabili, sebbene equipollenti sotto il profilo algebrico, non hanno raggiunto il risultato ultimo di rappresentare l'evidenza del collegamento crono-teleologico fra entrate e spese, ciò che è la *ratio* ultima dell'istituto in parola, così come inteso e voluto dal legislatore. La Sezione rammenta, quindi la necessità del definitivo abbandono della prassi dei "*residui di stanziamento*" consentita dal precedente ordinamento contabile e, contestualmente, ammonisce l'Ente a conformarsi prontamente al dettato normativo in tema di F.P.V.: pertanto, il Collegio si riserva di verificare il corretto adempimento delle prescrizioni contabili in materia da parte dell'Ente nell'ambito delle verifiche che seguiranno.

6. Analisi del risultato di amministrazione e della sua composizione.

Particolare importanza, nell'ambito delle verifiche condotte sui rendiconti degli enti locali, riveste la corretta quantificazione del risultato di amministrazione (saldo di estrema sintesi della gestione finanziaria, in grado di esprimere la misura della salute finanziaria dell'Ente). Se il rendiconto chiude con un risultato di amministrazione negativo, tale disavanzo, accertato ai sensi dell'articolo 186 T.U.E.L., è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto e deve essere ripianato secondo le previsioni dell'articolo 188 T.U.E.L..

Di seguito si riporta la tabella concernente la determinazione e l'evoluzione del risultato di amministrazione nell'esercizio 2018:

Tabella 15 - Risultato di amministrazione

[importi in euro]

	2017	2018
Fondo cassa al 1° gennaio	148.506,73	134.052,00
Riscossioni	1.043.766,38	917.180,70
Pagamenti	1.058.221,11	866.742,95
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	134.052	184.489,75
Residui attivi	630.189,83	480.499,09
Residui passivi	432890,26	351.166,60
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	8.839,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00
Risultato di amministrazione (A)	331.351,57	304.983,24
Totale parte accantonata (B)	175.751,04	181.301,47
Fondo crediti di dubbia esigibilità	25.479,85	30.359,87
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche	143.939,66	140.180,56
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00
Fondo contenzioso	3.000,00	6.500,00
Altri accantonamenti	3.331,53	4.261,04
Totale parte vincolata (C)	129.185,19	98.028,63
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	51.452,55	50.295,99
Vincoli derivanti da trasferimenti	64.847,78	34.847,78
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	12.884,86	12.884,86
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)	23.472,88	23.472,88
Totale parte disponibile (E)	2.942,46	2.180,26

Il risultato di amministrazione mostra un saldo disponibile lievemente positivo, nonostante accantonamenti e vincoli.

6.1. Tra gli accantonamenti, oltre al fondo crediti di dubbia esigibilità (su cui cfr. *infra*, par. 7), è indicata, alla voce “Fondo anticipazioni liquidità”, la somma di € 140.180,56, avendo l’Ente fatto ricorso ad anticipazioni di liquidità oltre l’esercizio ex articolo 11, decreto-legge n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e ss. mm. e ii.: essa rappresenta la residua quota capitale da rimborsare per le anticipazioni di liquidità complessivamente ottenute dal Comune (originariamente pari a € 156.178,40); a tal riguardo, l’importo accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 (€ 140.180,56) corrisponde al resto della differenza fra l’importo capitale accantonato nel 2017 (€ 143.939,66) e la quota capitale della rata di restituzione impegnata e pagata nel corso del

medesimo esercizio (€ 3.759,10).

6.2. L'importo dell'accantonamento a titolo di "*Fondo contenzioso*" è pari ad € 6.500,00 nell'esercizio 2018.

Con riferimento alla quantificazione della somma da accantonare, giova ricordare che il paragrafo 5.2, lett. h) dell'allegato 4/2 (principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, stabilisce tra l'altro che *"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. [...] L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti"*.

In sede di controdeduzioni in vista della pubblica adunanza, il Comune ha genericamente evidenziato di aver valutato come remoto il *"rischio di soccombenza dell'Ente in riferimento al numero esiguo di contenziosi pendenti."*

Si osserva che la mancanza di indicazioni quali-quantitative sullo stato del contenzioso dell'Ente non consente di verificare in misura puntuale la congruità dell'accantonamento. Tenuto conto che la corretta determinazione dei necessari accantonamenti è funzionale ad evitare che gli importi derivanti da eventuali soccombente incidano negativamente sugli equilibri di bilancio, si evidenzia la necessità, in sede di compilazione dei futuri prospetti contabili, che l'Ente dia conto dello stato delle controversie che lo interessano e delle connesse modalità di quantificazione di fondo rischi e accantonamenti, al fine di consentire all'Organo di revisione e alla Sezione di controllo di verificarne l'effettiva congruità.

Pertanto, il Collegio si riserva di monitorare la correttezza contabile dell'agere dell'Amministrazione in merito per gli esercizi futuri.

6.3 Il Comune risulta avere appostato, tra gli *"altri accantonamenti"*, l'importo di € 4.621,04, correlato ad indennità di fine mandato.

6.4 Per il 2018 risultano *"somme vincolate"* nel risultato di amministrazione per €

98.028,63.

Come noto, in contabilità finanziaria la prevista, separata evidenza delle quote vincolate (come delle quote accantonate) nel risultato di amministrazione risponde all'esigenza di individuare le "risorse che non possono essere assolutamente distratte per essere diversamente impiegate; da tanto deriva l'indisponibilità delle corrispondenti fonti di finanziamento" (Corte costituzionale, sentenza 20 dicembre 2017, n. 274).

In particolare, la nuova disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali qualifica come quote "vincolate" del risultato di amministrazione gli importi relativi ad entrate accertate per le quali sia previsto un vincolo di destinazione a determinate spese ma cui, al termine dell'esercizio, risultino corrispondere economie di bilancio (il par. 9.2 del ricordato all. 4/2 elenca le possibili fonti del vincolo di destinazione).

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, costituita da entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione e non spese (come noto, utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto), risulta indicata per € 23.472,88 nel 2018.

7. Segue. Accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità FCDE).

Nel risultato di amministrazione il Comune ha accantonato, a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, € 30.359,87 nel 2018.

Ai fini delle valutazioni da effettuare sull'importo determinato appare utile muovere, sul piano generale, dalla considerazione dell'incidenza percentuale del FCDE in rapporto al totale dei residui potenzialmente di dubbia o difficile esazione nell'esercizio in esame:

Tabella 16 - Confronto fra residui e FCDE (importi in euro)

Esercizio	Titolo I, tipologia 101 (imposte, tasse e proventi assimilati)	Titolo III, tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi)	Totale residui	FCDE
2017	47.011,28	162.920,43	209.931,71	25.479,85
2018	39.107,91	165.937,80	205.045,71	30.359,87

Il FCDE accantonato dall'Ente si attesta dunque, nel 2018 al 14,81% del totale dei residui di dubbia o difficile esazione.

Per il 2018, l'Organo di revisione ha attestato che il Comune ha fatto riferimento al metodo di calcolo ordinario, applicando la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in c/residui nel quinquennio precedente rispetto ai

residui al primo gennaio degli stessi esercizi.

Come noto, l'esempio n. 5 di cui al più volte citato all. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 (principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), nel disciplinare - ai fini dello stanziamento nel bilancio di previsione - le modalità di individuazione di tali aggregati, detta tre regole generali: a) lascia al singolo ente la scelta del livello di analisi (quindi la possibilità di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie o dai capitoli); b) prevede alcuni casi di entrata che non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (tra i quali, ai fini che in questa sede rilevano, *"le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa"*); c) precisa che *"è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio"* delle entrate che l'ente non consideri di dubbia e difficile esazione (per le quali, pertanto, non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità).

Ai fini delle valutazioni da svolgere in ordine alla rilevanza di eventuali esclusioni sugli esiti del controllo di legittimità e regolarità di cui alla presente deliberazione, valga ribadire, ad ogni modo, che, sebbene i principi contabili demandino al singolo ente il compito di selezionare le categorie di entrata rilevanti ai fini del calcolo, contemporaneamente onerano il Comune, fin dal momento della predisposizione degli accantonamenti ai fini della redazione del bilancio di previsione, di dare adeguata motivazione dell'eventuale esclusione, dal computo, di entrate in relazione alle quali, alla stregua dell'analisi della serie storica delle riscossioni e dell'*id quod plerumque accidit*, risulta un'oggettiva difficoltà di assicurare l'integrale esazione.

Il Comune ha allegato i prospetti di calcolo per il 2018 che, da un lato, individuano le singole categorie di entrata considerate dall'Ente ai fini del calcolo e, dall'altro, consentono di ripercorrere il procedimento di determinazione, in relazione a ciascuna fonte di entrata, degli importi da accantonare, di seguito riepilogati.

Tabella 17 – Capitoli di entrata considerati ai fini del calcolo FCDE (importi in euro)

FONTE DEI RESIDUI ATTIVI	ACCANTONAMENTO AL FCDE
Acquedotto comunale	- 3.873,63
Proventi illuminazione votiva	- 46,36
Recupero evasione TARSU-TARES-TARI	5.332,73
Recupero evasione altri tributi	4.305,60
Depurazione	8.782,00
Fida pascolo	1.728,79
Fognature	366,86
TARSU-TARES-TARI	2.089,08
Entrate derivanti da accertamento cap.1002	10.852,33
TOTALE	29.537,40

L'importo di € 29.537,40, come sopra ricostruito, deriva dai valori esposti nella tabella di "Calcolo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità" 2018 (v. allegati al rendiconto). Tuttavia, il Comune risulta aver accantonato un importo a titolo di FCDE (€ 30.359,87) superiore al *quantum* calcolato sulla scorta della media semplice del rapporto fra riscossioni totali in conto residui e residui attivi totali al 1° gennaio ridotti, pari ad € 29.537,40 e sopra riportato.

Osserva la Sezione che talune voci *addendae* hanno contribuito algebricamente al risultato suddetto con un importo negativo, come si evidenzia dal successivo prospetto.

Tabella 18 – Voci *addendae negative* (importi in euro)

Residuo	Residui iniziali ridotti (a)	Riscossioni c/ residui (b)	% riscossioni c/ residui (c=b/a*100)	% accant. FCDE (d=100-c)	Accantonamento FCDE (d*residui 31/12)
Acquedotto com.	87.120,34	103.910,00	119,27	-19,27	-3.873,63
Proventi ill. votiva	25.720,11	25.856,40	100,53	-0,53	- 46,36

Ciò si è verificato matematicamente alla luce dell'inserimento nel calcolo della riduzione dell'importo iniziale dei residui afferenti a tali titoli per il 2014, in linea con l'esito del riaccertamento straordinario dei residui attivi attuato con delibera di Giunta comunale 30 aprile 2015, n. 18: la riduzione, operata per il 78,29%, è stata apportata dal Comune in ossequio alle indicazioni del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" di cui al punto 3.3 ed all'esempio n. 5 dell'all. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 (cfr. pagine 1, 5 e 10 della tabella di "Calcolo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità" 2018).

Il calcolo è stato oggetto di contraddittorio in adunanza pubblica, in cui, confermato

quanto affermato nelle controdeduzioni depositate dal Comune per la pubblica adunanza, il rappresentante dell'Ente ha ribadito che nelle tabelle di calcolo sarebbero riportate coppie di risultati dei singoli capitoli ed ha affermato inoltre la facoltà di adottare, nell'ambito della medesima modalità di media semplice, uno fra i due metodi di "rapporto totale" o di "rapporto annuo", variandolo per singolo capitolo di entrata cui si riferiscono i residui.

La diretta applicazione di tale ragionamento, descritta in adunanza dal rappresentante, comporterebbe ad esempio che il capitolo n. 3051 "Depurazione", a differenza degli altri, andrebbe considerato per il suo risultato della media semplice fra "rapporti annui" (valore B, € 3.886,98, inferiore a quello della media semplice fra "rapporti totali" valore A, pari ad € 8.782,00), mentre non andrebbero considerati i due importi negativi sopra indicati: ne risulterebbe un computo complessivo di FCDE di € 28.562,37.

Tuttavia, la Sezione osserva che nelle tabelle di calcolo FCDE sono riportate solo coppie di risultati dei singoli capitoli, "media semplice dei rapporti totali" (valore A) e "media semplice dei rapporti annui" (valore B), mentre nella tabella di composizione del FCDE è presente un semplice riferimento numerico di "importo minimo FCDE" (€ 28.947,05; cfr. p. 14 della relazione illustrativa citata e scheda 13 dati BDAP 2018), senza *clare loqui* del metodo prescelto dall'Ente o della sommatoria dei singoli capitoli.

Per converso non vi è la minima traccia nei documenti contabili dell'irrilevanza delle due poste passive suddette ai fini del calcolo o di una scelta differenziata di metodi applicativi della media semplice (valore A o B).

È di pura evidenza che simile prassi di differenziazione non è consentita né da ragioni di coerenza, prudenza e trasparenza, per cui una medesima logica di cautela deve espressamente sorreggere il calcolo dei capitoli che compongono l'intero FCDE, né dall'esempio n. 5 dell'all. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011; esso testualmente recita, per quanto qui interessa, che "la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità: a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui); a. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: ...; b. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi:... Il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio".

Dunque:

- non è consentito variare la modalità di calcolo fra i singoli capitoli cui afferiscono i residui, ma eventualmente solo fra distinte tipologie di residui,
- appare arduamente nonché eccezionalmente conciliabile con ragioni di coerenza l'adozione, pur se fra diverse tipologie, di metodi operativi diversi nell'ambito della medesima modalità di "media semplice",
- è, in ogni caso, imprescindibile che l'Ente prefissi espressamente all'interno dei documenti di bilancio la scelta operata, motivandone puntualmente le ragioni, che devono essere tanto più robuste quanto maggiore appare la deviazione dai canoni logico-giuridici di coerenza, prudenza e congruenza,
- ed è, parallelamente, preclusa la facoltà di sollevare difese posticce ad una scelta che sia stata *illo tempore* adottata senza adeguata motivazione.

Come rilevato *supra*, nessun documento contabile (né la tabella di calcolo FCDE, né la relazione illustrativa al rendiconto 2018) fornisce un puntuale indicatore motivazionale della scelta operata dall'Ente.

Per di più, le giustificazioni del rappresentante dell'Ente in adunanza, nella patente mancanza di tale necessario indicatore, sono ritenute insoddisfacenti, ponendosi contro le regole di ragionevolezza anche in considerazione del fatto che il risultato della media semplice dei "rapporti annui" (sommatoria valori B) è nullo o negativo per la maggior parte delle voci e, per le altre, conduce all'irrisorio risultato di € 8.122,33: quest'ultimo è ben lontano da quanto accantonato dall'Ente o da quanto indicato come "importo minimo" nella relazione illustrativa o ancora da una elementare logica di prudenza giacché inferiore al 4% del totale dei residui di dubbia o difficile esazione.

Quindi, alla luce delle predette argomentazioni, la scelta dell'Ente appare in favore della sommatoria algebrica della media semplice dei "rapporti totali" fra tutti i capitoli (sommatoria valori A), pari ad € 29.537,40. Solamente tale tesi consente di rispettare il reiterate assunto del Comune di aver prudenzialmente accantonato a titolo di FCDE un importo (€ 30.359,87) superiore al *quantum* calcolato sulla scorta della media semplice, eppure in linea con quest'ultimo.

Ferma tale ultima ricostruzione, l'esito della procedura di calcolo all'evidenza adottata (ovvero la media semplice dei "rapporti totali" fra tutti i capitoli, sommatoria valori A) si dimostra, tuttavia, aberrante nell'ipotesi *de qua* in cui la componente di calcolo del FCDE, muovendo da un ammontare di residui ridotto *ut supra*, registri una riscossione effettiva complessivamente superiore a tale ridotto ammontare e, quindi, segni una media di

riscossione nel quinquennio superiore al 100%, generando a catena un c.d. “*complemento a 100*” - utile ai fini del calcolo dell'accantonamento al FCDE - algebricamente negativo: ciò si spiega perché, all'evidenza, tale credito, riscosso oltre le aspettative contabili, costituisce una posta dall'esazione statisticamente non incerta.

L'Ente, giovandosi del computo “*negativo*” dell'accantonamento per alcune voci *addendae* (da ritenersi, appunto, non dubbie all'esazione), ha ridotto algebricamente la somma complessiva da destinare ad accantonamento.

Così agendo, si è “*abusato del diritto contabile*”, assicurando il rispetto formale delle sue norme pur nel perseguire uno scopo sostanziale difforme dalla relativa *ratio* (cfr., in ambito giuspubblicistico, Cons. Stato sentenza 31 gennaio 2018, n. 643: “*l'abuso è l'esercizio del potere da parte di chi ne è pur sempre titolare legittimo, ma per fini diversi da quelli per i quali quel potere è riconosciuto dalla legge*”; similmente, in ambito giusprivatistico, Cass. ordinanza 7 dicembre 2020, n. 27936: “*l'abuso del diritto è figura generale del nostro sistema, che viene a configurarsi come limite immanente all'agire dei privati e all'esercizio delle facoltà loro commesse*”): in particolare, si è conseguito, nell'applicare la norma contabile disciplinante il F.C.D.E., un risultato difforme sia dalla sua particolare finalità di tutela prudenziale dell'equilibrio di bilancio dell'Ente locale sia dal generale canone cristallizzato nell'articolo 119 Cost. per cui “*i Comuni, ... hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea*”, la quale ultima - a sua volta - codifica il rifiuto dell’“*abuso del diritto*” all'articolo 54 della sua Carta dei diritti fondamentali.

Invece, va valorizzata e soppesata adeguatamente l'incontestabile, cogente, funzionale e razionale opportunità di escludere dal calcolo del Fondo crediti di *dubbia* esigibilità le voci di non dubbia esazione, come nel caso in esame ove i residui sono stati riscossi ben oltre la relativa (ridotta) stima contabile. Infatti, la necessità di obliterare dal calcolo in parola poste non incerte nell'esazione è diretto corollario del “*principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*” - che, al punto 3.3, impone “*per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio ... un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità*” - e della sua *ratio* prudenziale, che consiste nello “*evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio*”.

Orbene, tener concreta fede ai suesposti principi conduce ad affermare che una corretta

e congrua determinazione del FCDE non può non sterilizzare l'eventuale incidenza "negativa" di residui dall'esazione così piana da generare una riscossione superiore alle attese contabili nel lustro considerato, conseguentemente escludendone la rilevanza ai fini del calcolo del Fondo.

Pertanto, espungendo dal computo le voci *negative* delle entrate da "Acquedotto comunale" (-3.873,63) e da "Proventi da illuminazione votiva" (- 46,36), il FCDE ricalcolato e da accantonarsi (€ 33.457,39) risulta superiore all'accantonamento operato (€ 30.359,87), nonostante quest'ultimo ecceda - a sua volta - il *quantum* calcolato dall'Ente (€ 29.537,40).

Quindi, si ritiene erroneamente accantonato l'importo a titolo di FCDE, per difetto di € 3.097,52 (= FCDE ricalcolato - FCDE accantonato), con conseguenti effetti negativi sulla determinazione della stessa quota disponibile del risultato di amministrazione dell'esercizio 2018.

Inoltre, deve rendersi il giusto ossequio al "*principio di continuità degli esercizi finanziari, per effetto del quale ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi. Ne risulta così coinvolto in modo durevole l'equilibrio del bilancio ... considerato nella sua prospettiva dinamica, la quale «consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche» (sentenza n. 266 del 2013; in senso conforme, sentenza n. 250 del 2013)*" (Corte costituzionale, sentenza 27 aprile 2017, n. 89).

In forza di tale principio e ritenuta l'idoneità dell'errore contabile a ripercuotersi sugli esercizi successivi a quello ora analizzato, il Comune è tenuto anche a rettificare le scritture contabili degli esercizi seguenti di modo che, in conformità ai principi contabili suddetti, sia correttamente accantonato il giusto importo a titolo di F.C.D.E e conseguentemente calcolato il giusto saldo disponibile del risultato di amministrazione, con tutte le relative conseguenze.

8. Conclusioni.

Tutto ciò premesso, appare conforme ai principi generali dell'ordinamento processual-contabile concludere nel senso di gravare il Comune dell'obbligo di rideterminare in diminuzione il saldo di amministrazione disponibile di cui al rendiconto dell'esercizio 2018, apportando le opportune correzioni anche alle scritture contabili degli esercizi seguenti già approvate e tenendone conto ai fini della successiva redazione del rendiconto dell'esercizio 2020.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per il Molise, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Belmonte del Sannio, ferma restando la riserva di ulteriori approfondimenti e controlli in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni sui successivi esercizi, nel raccomandare all'Ente la scrupolosa osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., suscettibili di essere vulnerati in relazione alle criticità sopra evidenziate, con particolare riferimento:

- 1) al necessario e rigoroso rispetto dei termini di legge per l'approvazione del bilancio consuntivo e dell'accessibile pubblicazione della documentazione relativa nella sezione "*amministrazione trasparente*" del proprio sito internet (punto 1.3 di parte motiva);
- 2) alla puntuale e doverosa redazione, in sede di predisposizione ed approvazione del rendiconto, del conto economico e dello stato patrimoniale, ovvero, in sua vece, a norma dell'articolo 232, comma 2 T.U.E.L. della situazione patrimoniale redatta secondo lo schema di legge (punto 1.3 di parte motiva);
- 3) all'implementazione di migliori presidi di riscossione delle entrate correnti, con particolare riferimento a quelle extratributarie, dei residui di parte corrente, nonché al perseguimento di un maggiore tempismo nei pagamenti (punti 2.1 e 4 di parte motiva);
- 4) alla costante osservanza dell'obbligo di pubblicazione, nonché dei limiti ontologici e teleologici previsti per le spese di rappresentanza (punto 2.3 di parte motiva);
- 5) alla costante osservanza dei limiti previsti per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio e consulenza (punto 2.4 di parte motiva);
- 6) al costante accertamento e monitoraggio della consistenza dei vincoli di cassa (punto 3.2 di parte motiva);
- 7) alla puntuale osservanza delle norme in tema di Fondo pluriennale vincolato (punto 5.2 di parte motiva);
- 8) alla puntuale ricognizione delle controversie dell'Ente con eventuale correlativo adeguamento del fondo contenzioso (punto 6.2 di parte motiva);

ACCERTA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 148bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 la seguente criticità:

- erronea quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2018, dovuta ad un sottodimensionamento pari ad euro 3.097,52 (punto 7 di parte motiva);

DISPONE

- che il Comune di Belmonte del Sannio provveda ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, le conseguenti rettifiche dei dati contabili mediante l'approvazione delle pertinenti modifiche parziali dei documenti di bilancio anche degli esercizi seguenti - con particolare riferimento alla corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e della parte disponibile del risultato di amministrazione - e la conseguente correzione dei valori inseriti nella BDAP, **trasmettendo alla Sezione i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 148bis, comma 3, periodo primo, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;**

INVITA

l'Organo di revisione alla puntuale vigilanza sulla legittimità e regolarità contabile della gestione dell'Ente, nell'osservanza del dovere di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio presidiato, in termini generali, dall'articolo 147^{quinquies} del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito internet alla sezione "*Amministrazione trasparente*" del Comune di Belmonte del Sannio ai sensi dell'articolo 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Belmonte del Sannio.

Così deciso nella camera di consiglio, svoltasi mediante collegamento da remoto, del 14 aprile 2021.

L'estensore
(Ruben D'Addio)

Il Presidente
(Lucilla Valente)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 APRILE 2021

IL RESPONSABILE SEGRETERIA ISTITUZIONALE
(dott. Davide Sabato)